

STATUTO Associazione pianistica FaSolSi

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

Si è costituita con sede legale nel territorio del Comune di Milano un'associazione culturale senza fini di lucro, denominata "Associazione pianistica FaSolSi", con durata illimitata.

L'Associazione ha sede in Milano, via Antonello da Messina, 5. Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali della città ospitante la sede, senza che ciò comporti la modifica dello statuto; i soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre Associazioni, sia nazionali sia locali.

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa è apartitica e aconfessionale e opera per fini ricreativi e solidali per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi collettivi.

ARTICOLO 2 – OGGETTO E ATTIVITÀ

L'Associazione si propone di:

- diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti e associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona e un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

Per il raggiungimento degli scopi statuari l'Associazione intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, lezioni-concerto, corsi di strumento, corsi di canto, stage e campus musicali;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico-pratici per educatori, insegnanti e operatori sociali, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, certificazioni di livello, concorsi musicali;
- attività editoriali: pubblicazione di un metodo didattico, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

In via sussidiaria e non permanente l'associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione può ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri o esperti e avvalersi sia di prestazioni e collaborazioni retribuite sia di prestazioni e collaborazioni volontarie e gratuite di persone anche estranee all'Associazione stessa.

L'Associazione, al fine del miglior raggiungimento degli scopi proposti, potrà:

- affiliarsi o associarsi con altre realtà culturali a carattere locale, nazionale o internazionale;
- esercitare in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

ARTICOLO 3 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato e i soci hanno tutti gli stessi diritti. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che s'impegnino a realizzarli.

L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale è subordinata all'effettivo versamento della quota associativa annuale, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio.

Contro il rifiuto di ammissione da parte del Consiglio Direttivo è ammesso appello entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri il cui responso è insindacabile.

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto per tutte le delibere demandate dal presente Statuto.

I soci sono tenuti:

- all'osservazione dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota associativa annuale entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa annuale dovrà essere determinata dal Consiglio Direttivo annualmente per l'anno successivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Per i soci che intendono praticare attività musicale e concertistica in nome dell'Associazione o per conto di essa, o si impegnano a prestare la loro opera a fini educativi e promozionali nell'ambito dell'oggetto sociale, sono previsti dei rimborsi spese, gettoni di presenza, e borse di studio, assegnati dal Consiglio Direttivo o, per delega dello stesso, dal Presidente.

La qualifica di socio si perde per recesso, espulsione o per causa di morte.

L'espulsione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- si renda moroso del versamento del contributo annuale;
- in qualunque modo rechi pregiudizio, anche morale, agli scopi o al patrimonio dell'Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di espulsione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante invio di lettera raccomandata, ovvero di fax o di messaggio di posta elettronica. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento di esclusione entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri il cui responso è insindacabile. L'espulsione diventa operante passato il suddetto termine di appello e con la successiva annotazione nei libri Soci.

ARTICOLO 4 – FONDO COMUNE

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito da:

- quote associative;
- eventuali lasciti, donazioni, contributi o erogazioni liberali che pervenissero all'Associazione da soci o da terzi per un miglior conseguimento degli scopi sociali;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- tutti i beni, mobili e immobili, acquistati con gli introiti di cui sopra;
- qualsiasi altra entrata derivante dall'esercizio dell'attività istituzionale.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

In caso di dimissioni o espulsione di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro quattro mesi, o a causa di particolari eventi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

ARTICOLO 5 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Consiglio Direttivo;

- il Collegio dei Proviviri.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 6 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto all'interno dell'Associazione ed è atto ad assicurarne una corretta gestione.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera raccomandata, ovvero di fax o messaggio di posta elettronica e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

In ogni caso l'assemblea si considera validamente costituita se è presente la totalità degli associati, il Presidente dell'associazione, e l'intero Consiglio Direttivo e nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il rendiconto economico-finanziario;
- procede alla nomina delle cariche sociali;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei soci. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data di richiesta.

L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei soci aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti normalmente con voto palese.

In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti i $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere relative allo scioglimento dell'Associazione saranno valide se prese con il voto favorevole dei tre quarti dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Nelle Assemblee ciascun socio ha diritto a un solo voto e non è ammessa la delega di voto.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un presidente e un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

ARTICOLO 7 – PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione, resta in carica cinque anni ed è rieleggibile. Può adottare provvedimenti d'urgenza di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica del Consiglio stesso. Egli può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi e ai pagamenti.

Il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea dei soci e presiede il Consiglio Direttivo di cui è membro di diritto. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

ARTICOLO 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri scelti fra i soci. I componenti del Consiglio restano in carica cinque anni o sino a dimissioni. Sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare; oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei membri. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata da spedirsi non meno di sette giorni prima della adunanza ovvero tramite fax o posta elettronica. Le sedute sono sempre valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare sulla costituzione e scioglimento delle sezioni autonome;
- deliberare l'ammissione e l'espulsione dei soci;
- decide l'ammontare della quota annuale di adesione all'Associazione.

In caso di mancanza di uno o più componenti, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ARTICOLO 9 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall'Assemblea dei soci. Dura in carica cinque anni. Decide insindacabilmente, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione dei soci.

ARTICOLO 10 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità analoghe a quelle descritte nel presente Statuto in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 11 – NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si intendono applicabili le norme del Codice Civile e le vigenti disposizioni legislative in materia.

Milano, 14 giugno 2016